


segnali di fumo



*il diritto preso sul serio
&
il diritto preso sul ridere*



Ieri:

*“i mali della democrazia si curano
con più democrazia”
(T. B. Smith).*

Oggi:

*“sommessamente ma tenacemente
continuiamo a pensare, con i nostri
Costituenti, che la buona politica ri-
chieda più, non meno, democrazia,
cioè più partecipazione e meno oli-
garchia, più aperture e meno chiusu-
re ai bisogni sociali: i bisogni di chi
meno conta nella società e perciò più
ha diritto di contare nelle istituzioni”.
(Gustavo Zagrebelsky).*



Il ritorno dell'Avv. Guerrieri.

Gianrico Carofiglio *“L'equilibrio della ragione”*, Editore Einaudi, 2014, pag. 281.

I dubbi dell'Avv. Guerrieri –tornato nelle librerie dopo qualche anno di silenzio- non riguardano la verità processuale, non sono quelli “ragio-

nevoli” che tormentano dietro e dentro le sentenze, ma quelli più intimi e angoscianti, che investono un avvocato penalista alle prese tra la deontologia professionale (o un certo modo di praticarla) e l'etica del cittadino che intende la giustizia come superiore aspirazione al suo corretto esercizio. La scelta a favore della seconda è dilaniante e parrebbe sorretta da rigorismo formale e distacco dai doveri professionali, se non fosse incoercibile e viscerale. Per un avvocato che seleziona i clienti secondo una sua idea della professione, non aderente alle regole di dominio comune, quella opzione non è inusitata, tuttavia in quel caso si andò oltre, senza varcare il limite del patrocínio infedele. Le circostanze fecero il resto. La folgore che si abbattè nello studio dell'Avv. Guerrieri colpì il legale in un momento di *routine*, di stanchezza professionale dopo un evento personale che lo aveva fortemente destabilizzato: l'annuncio di una grave malattia, subito revocato per un errore di analisi. A scuoterlo da quella situazione arriva un cliente fuori dal comune: un giudice nel pieno di una folgorante carriera, suo ex compagno di università, sempre primo negli studi e nei concorsi. Si rivolge a lui perché lo difenda dall'accusa di corruzione, la peggiore che possa ricadere su un magistrato.

Guerrieri accetta di farsi coinvolgere, si avvale di una fedele investigatrice privata, brava ma anche misteriosa ed avvenente, che riscopre con lui l'at-

trazione per l'altro sesso. Avete capito.

Ed è proprio da quelle investigazioni, fin troppo approfondite, ed alle amichevoli confidenze di un poliziotto che la figura del cliente speciale prende connotati imprevedibili.

E' al centro di una sistematica corruzione giudiziaria sui generis, non già tratta da un filone politico, come oggi talvolta si intravede, bensì da un'ansia di rivalsa e compensazione verso chi, compagno di studi, assai meno dotato, aveva tuttavia conseguito gratificazioni economiche ben superiori a quelle di un magistrato perseguendo altre scelte professionali, notaio, avvocato o universitario che fosse. Non che –si giustifica il giudice corrotto- vi fosse una merce di scambio. Le decisioni erano corrette, l'illecito si consumava ex post con la accettazione, tramite l'avvocato difensore della parte prosciolta, di laute elargizioni che passavano su conti indecifrabili tenuti all'estero.

Un reato grave, pur se concepito in modo contorto ed autoassolutorio.

Era inevitabile che l'avv. Guido Guerrieri rinunciassero all'incarico, il resto sarà opera della giustizialista investigatrice, libera di utilizzare i dati da lei acquisiti: ragionevole equilibrio!

Nell'opera ritrovi tutti gli ingredienti di Carofiglio, da Mister Sacco ai riti processuali e polizieschi, ai riferimenti letterari e musicali, alla vita di scapolo in libertà, tanto da farla giudicare, almeno inizialmente, una “produzione” fin troppo consolidata.

Ma poi i toni si alzano, più intensi e coinvolgenti, quando gli eventi insospettati e dirompenti e i problemi di coscienza del protagonista divengono incontenibili. Privilegio quelle scorribande nella Bari *by night* nei locali *border line*, starei per dire *bordel line*, o nella libreria caffetteria dell'amico, alla ricerca di sensazioni perdute, siano libri o musica, o incontri fascinosi a volte imprevisi con vecchie, spesso ambigue conoscenze, e con nuovi interlocutori entrati e scomparsi nella notte: sospese atmosfere fatte di connivenze e di stimoli intellettuali per evadere dalla routine. Sono la cifra più accattivante dei percorsi dell'Avv. Guerrieri.



Jan Brueghel il vecchio

Paradiso terrestre con Adamo che dà il nome agli animali

Roma, Galleria Doria Pamphilj



Animali e Costituzione.

E' la carne "la zona comune all'uomo e alla bestia, la zona di indiscriminabilità l'uomo che soffre è bestia, la bestia che soffre è uomo. E' questa la realtà del divenire"

(Gilles Deleuze).

1.- Traggo da un recente "Domeni-

cale" de "Il sole 24 ore" a firma del Prof. Andrea Grignolo, dell'Università di Roma "La Sapienza": "Si rimane sospesi tra lo stupore e l'incredulità di fronte alla recente proposta di inserire nell'articolo 9 della Costituzione "la tutela di tutte le specie animali". Che succederà se le folate di vento animalista avranno la meglio sul buon senso, purtroppo taciturno, della maggioranza della popolazione e dei vasti comparti aziendali che degli animali si occupano a vario titolo? La Carta Costituzionale verrà brandita nei ristoranti vegani al posto del menu à la carte? I pescherecci, già costretti alla fame da anni di crisi, rimarranno attraccati in porto per "tutelare gli ecosistemi" marini? Anche gli insetti rientreranno negli esseri senzienti, e quindi da tutelare, oppure saranno esclusi (con sollievo morale e legale dei camionisti e viaggiatori autostradali) assieme ai pesci e ai rettili? Che dire poi dei vegetali, gli unici esseri viventi commestibili, coltivati grazie al concime animale? Articoli del codice alla mano, i giuristi

dovranno dirimere queste complesse questioni con etologi, bioeticisti e psicologi cognitivi in aule di tribunali ricolme di animalisti vocanti. Ma al di là dei paradossi, una simile proposta è da avversare perché inutile e dannosa per l'economia".

Se non ho ricostruito male, la integrazione costituzionale proposta è di

questo tenore: "La Repubblica tutela le esigenze, in materia di benessere, degli animali in quanto esseri senzienti". Non a caso correntemente si dice "soffre come una bestia". Il filosofo Gilles Deleuze ne dà una spiegazione (v. in epigrafe).

La qualità di animali *senzienti* posta come barriera distintiva dai vegetali è abbastanza ambigua e malferma, ed ha un supporto filosofico che mal si adatta ai canoni giuridici e alle esigenze della economia. Si tratta di una visione integralista che si contrappone alla concezione antropomorfa degli animali. Per l'appunto un filosofo del linguaggio, Felice Cimatti, coautore di un bell'atlante saggistico sugli animali¹ nella loro relazione con l'uomo, denuncia le distinzioni "all'interno dello stesso mondo animale, basate sul pregiudizio secondo cui chi in qualche modo è (ritenuto) simile a noi merita più considerazione morale di chi, invece, è meno simile a noi; si pensi al dibattito sulla sofferenza dei crostacei per i quali c'è scarsa considerazione solo perché non hanno un sistema nervoso come il nostro". Ed aggiunge: "C'è tutto un movimento in difesa dei diritti degli animali usati negli esperimenti scientifici, ma perché non esiste qualcosa di simile per gli insetti usati, ad esempio, per le ricerche genetiche, come la *Drosophila melanogaster* (il moscerino della frutta)? In realtà tutto il mondo della vita è attraversato da gerarchie e distinzioni che, in modo più o meno esplicito, presuppongono come metro di paragone il comportamento umano". La concezione radicale è opposta a quella oggi corrente, effettivamente volta a discriminare "gli animali di affezione" a causa di somiglianze con gli umani rispetto ad altri senzienti, degni di tutela attenuata o per fini diversi, come la necessità di fermare l'estinzione di una specie.

L'antropocentrismo dipende dal fatto che l'uomo è a mezza strada tra gli dei e gli animali. Nei tempi pagani gli dei si manifestavano in sembianze animali, spesso deformi, come, nella mitologia, il Pegaso alato e la chimera

¹ "A come animale - voci per un bestiario dei sentimenti" a cura di Leonardo Caffo e Felice Cimatti ed. Bompiani, 2015.

ra, gli animali, specie oggi, con comportamento umano, come il diabolico gatto nero in “Maestro e Margherita” di M. Bulgakov o come Mefistofole di Goethe che appare a Faust con le sembianze del cane nero o, in forme più rassicuranti, come il bestiario parlante nei cartoni animati: l’animale ha voce e suono, la parola è dell’uomo.

2.- Tanto premesso, va dato atto che manca copertura costituzionale anche al sentimento umano verso gli animali di affezione, e ciò provoca problemi normativi applicativi, come dirò più avanti, a seconda delle angolazioni e di una accurata casistica.

Por mano all’art. 9 Cost. in senso integralista significa estendere il diritto all’uguaglianza di cui per l’art. 3 Cost. gode la “persona umana” alla “persona animale”, di qualunque specie, purché “senziente”. Questo reciproco rispetto non è nelle corde degli animali², ché anzi gli uomini ne traggono esempio forgiandosi a mò di *lione* o di *golpe* non sempre nei limiti della legge che ne disciplina la convivenza. Non solo: gli stessi uomini, quando non impongono il rispetto tra animali, concorrono ad avversarlo, come nella caccia.

Mentre, in senso contraddittorio, il divieto del tiro al piccione, che non sembra un animale domestico, semmai simbolo della monogamia, è un passo avanti compiuto dalla legge ordinaria.

Il parallelismo egualitario di questi novelli costituzionalisti può rivelarsi pericoloso perché inclina all’osmosi uomo – animale. Nel Giorno della Memoria animalisti estremi hanno parificato l’eccidio nazista degli ebrei alle sofferenze inferte dagli uomini agli animali³. Con la “costituzionalizzazione” della persona animale –comunque concepibile solo attraverso il filtro dei sentimenti umani- non sarebbe possibile offendere dando dell’animale ad

2 “Ahi!” disse il topo, “il mondo diventa ogni giorno più angusto. Prima era così ampio che avevo paura, continuavo a correre ed ero felice di vedere finalmente a sinistra e a destra in lontananza delle pareti, ma queste lunghe pareti si corrono incontro l’un l’altra così rapidamente che io sono già nell’ultima stanza, e lì, nell’angolo, c’è la trappola nella quale cadrò.” – “Devi solo cambiare la direzione della corsa”, disse il gatto e lo mangiò”. (Franz Kafka).

3 Qualche punto di contatto però c’è: quando gli uomini come gli animali vengono considerati in un’ottica di massa, senza individualizzazione, marchiati con un numero.

un umano, salva una intollerabile discriminazione di specie: asino! Diversa la deviazione morfologica dell’epiteto di orango lanciato dal già Ministro Calderoli all’allora Ministro Cecile Kyenge.

In questo caso il problema è nel disagio mentale dell’assertore, contagioso più che l’ebola. Tuttavia, ulteriore risvolto della psiche umana, nella decisione assolutoria della Giunta per le immunità del Senato il razzismo non c’entra. Dietro il paravento della “normale” dialettica politica c’è la strenua difesa della casta, a prezzo di una omologazione collettiva allo stato di *homo infelix*.

3.- Il rispetto dell’animale di qualunque specie, se compatibile con le irrinunciabili esigenze della vita umana, è una pietra miliare della civiltà. Corrisponde ai sentimenti umani meritevoli di difesa e promozione. Superato l’art. 638 c.p. che prevede il delitto di “uccisione o danneggiamento di animali altrui” intesi come beni mobili ai sensi dell’art. 812 c.c. terzo comma, con limitazione risarcitoria ai soli danni patrimoniali del proprietario, gli animali sono già tutelati da una legislazione ordinaria penale che la contempla ampiamente in modo articolato.

Si è data recentissima attuazione

della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici –frutto di un lungo e pacato dialogo con le associazioni animalistiche che ha portato la comunità europea ad accettare molte loro istanze-. Inoltre esiste la legge n. 189 del 20 luglio 2004 recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”. Ancora, il maltrattamento di animali, la loro uccisione, l’abbandono e la detenzione incompatibile con le loro caratteristiche etologiche sono vietati e puniti dal nostro stesso Codice penale (titolo IX bis “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”, dall’articolo 544 bis al 544 sexies, articoli 727 e 727 bis). Infine, disposizioni per la “tutela degli animali” rientrano nella riforma del Codice penale con due decreti: quello del ministero della Salute che si occupa dell’individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca (GU n. 19 del 24.01.2007); e quello del ministero dell’Interno che individua le modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia



Marcello Mastroianni e il cetaceo da “La dolce vita” di Federico Fellini, 1960

municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali (GU n. 104 del 07.05.2007).

Con grande compiacimento è stata salutata la sentenza che ha condannato recentemente a pesanti pene gli allevatori che maltrattavano e uccidevano in massa i cuccioli di beagle.

4.- Maggiormente complessi e problematici i risvolti civilistici.

Il richiamo d'obbligo è alla nozione di "danno non patrimoniale" come forgiato dalle sentenze gemelle del 2008, successivamente rimodellate.

Senza cimentarsi in una rigorosa analisi, che esce dalle finalità di questa rubrica, va richiamata la bipolarità del danno risarcibile, punto fermo di quelle decisioni e della omnicomprensività del danno non patrimoniale in ogni sua espressione, morale, biologico, parentale ect., tale da escludere ogni reiterazione risarcitoria. Si è dilatato, nell'ambito dell'art. 2059, il concetto stesso di danno non patrimoniale, non già inteso come *pretium doloris*, ma come lesione di valori inerenti alla persona, costituzionalmente protetti, non suscettibili di valutazione economica. Si è poi superata la riserva di legge contenuta nell'art. 2059, adducendo che "il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può non essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona umana non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, e in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello di riparazione del danno non patrimoniale" (Cass. 31.05.2003 n. 8827). In altre parole la dilatazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 consente il risarcimento del danno quando il fatto, illecito per l'art. 2043, costituisce reato per il codice penale (art. 185 II° comma c.p.), ma anche quando il risarcimento sia previsto dalle singole leggi⁴, ivi compresa

inevitabilmente la legge fondamentale che tutela i diritti inviolabili inerenti alla persona. Il danno biologico, fino a quel momento *tertium genus*, in virtù dell'art. 32 Cost. "trasloca" nella categoria del danno non patrimoniale⁵.

5.- Ben noto peraltro, sempre secondo tale lettura costituzionalmente orientata che, per aversi il risarcimento il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia di tolleranza, così come detto nelle sentenze gemelle.

Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui il pregiudizio non sia futile, pregiudizio che ogni persona inserita nel complesso contesto sociale deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Siamo così ai danni individuati come bagatellari, a proposito dei quali, e qui fermiamo la nostra attenzione, la Corte a Sezioni unite 11.11.2008 n. 26972 afferma espressamente: "al danno esistenziale era dato ampio spazio dai giudici di pace, in relazione alla più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi, suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: la rottura del

tacco di una scarpa da sposa⁶, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime, **la morte dell'animale di affezione, il maltrattamento di animali**, il mancato godimento della partita di calcio in televisione determinata dal black out elettrico". In tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dalla individuazione dell'interesse leso e quindi del requisito dell'ingiustizia".

Tant'è che Cass. 27.06.2007 n. 14846 nel caso di morte di cavallo da incidente automobilistico riconosceva al proprietario in quanto tale il risarcimento del danno materiale (ma contraddittoriamente la stessa sentenza ammetteva che la parte che domanda la tutela del danno esistenziale ha l'onere della prova, sia per l'an che per il quantum, e non appare sufficiente la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita della qualità della vita).

Se così fosse l'uccisione o il maltrattamento di animale potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale e/o esistenziale del proprietario (*rectius* di chi è legato all'animale da affezione) solo nel caso in cui il fatto costituisca reato. Soccorre la legislazione penale all'inizio richiamata. Resta al di fuori di ogni tutela risarcitoria la responsa-

to dall'art. 89 comma 2 c.p.c. secondo cui il giudice, qualora negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti a lui siano state utilizzate espressioni sconvenienti od offensive, non riguardanti l'oggetto della causa, con la sentenza che decide la causa può assegnare alla persona offesa "una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto". Analoga previsione è contenuta nell'art. 598 cod. pen.. Altre ipotesi possono essere ravvisate nell'art. 2 della legge 117 del 1988 relativa alla responsabilità dei magistrati per il danno non patrimoniale cagionato con la privazione della libertà personale in seguito ad un comportamento, ad un atto o ad un provvedimento posti in essere con dolo o colpa grave; nell'art. 15, comma 2°, del codice di materia di protezione dei dati personali, relativo al danno derivante da violazione della normativa sul trattamento dei dati personali; nell'art. 44, comma 7°, del d.lgs. 286 del 1998, che prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da un atto, pur se non costituente reato, di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; infine nell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), che prevede la risarcibilità da parte dello Stato del danno (anche) non patrimoniale in caso di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo di cui all'art. 6 della Convenzione.

⁵ Il danno alla salute è definito all'art. 138 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private.

⁶ Questa decisione è stata richiamata da chi scrive in "Segnali di fumo" di "Cronache dal Foro Parmense" n. 1/2006 sotto il titolo "Danno da dis-tacco": "Si tratta di una sub specie di danno esistenziale. Senza trattino può far pensare allo sconvolgimento dell'esistenza provocato alla persona dal "distacco" da questa vita di un prossimo congiunto. Accadde ad una sposa che, avendo acquistato presso un famoso atelier, lo stesso che le aveva confezionato l'abito, un paio di scarpe bianche, al momento di scendere dall'auto che la portava, dopo la cerimonia, al Foro Italo per il servizio fotografico, constatava il distacco del tacco di una scarpa, a cui poneva riparo provvisorio un fotografo. Ma giunta al luogo del ricevimento, quando l'orchestra aveva iniziato a suonare e gli sposi si apprestavano a ballare, accusava nuovamente l'inconveniente alla scarpa, che le impediva non solo le danze, ma anche il giro dei tavoli per salutare gli invitati. Veniva colta da nervosismo e da crisi di pianto, e rinunciava a fare le altre foto previste. La sposa, che ignorava il trend spiritoso di ballare a piedi nudi, o forse non poteva permetterselo per via della statura (come ben sa chi sul tacco rafforza il suo potere), aviva il Giudice di Pace di Palermo non solo per far dichiarare la risoluzione del contratto di vendita delle scarpe bianche da sposa, ma anche per avere la condanna della ditta venditrice al risarcimento di ogni danno subito in ogni sua variegata espressione, compresa, ovviamente, quella esistenziale. Il giudice palermitano accoglieva le sue domande con sentenza 17.05.2004 n. 4859 liquidando il danno esistenziale in Euro 932,91=".

⁴ Così la risarcibilità del danno patrimoniale previs-

bilità per fatto illecito non costituente reato con lesione di danno non patrimoniale.

6.- La questione è trattata con acume e attenzione dal Tribunale di Rovereto 18.10.2009.⁷

Questa decisione sottopone a critica Cass. n. 4493 del 25.02.2009 allorché afferma che “il Giudice di Pace, nell’ambito del solo giudizio di equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (anche attraverso presunzioni) il pregiudizio subito, essendo da escludere che il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell’illecito”.

Detto in altri termini, la Suprema Corte ritiene che laddove il giudizio permanga nei limiti del giudizio di equità nessuna limitazione può essere apposta alla determinazione del danno non patrimoniale, essendo il giudizio medesimo svincolato dai limiti normativi tradizionalmente imposti alla decisione secondo diritto.

A meno di contrapporre il giudizio di diritto a quello di equità, ritenendo il primo iniquo, la affermazione è contraddittoria⁸.

Ma soprattutto alla base del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per perdita di animali di compagnia è la legge 14.08.1991 n. 281, legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo, che ha affermato: “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrat-

tamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente” (art. 1).

Da qui per il Tribunale di Rovereto si deduce che lo Stato è “consapevole del legame che si instaura fra l’animale ed il suo padrone, rapporto che non può essere limitato al solo profilo affettivo tra proprietario e bene, ed è consapevole del fatto che in detto rapporto si inserisce una di quelle attività realizzatrici della persona che la stessa Carta costituzionale all’art. 2 tutela”. Valori che lievitano quando l’animale, la cui perdita morale ed esistenziale non può non essere autonomamente risarcita, svolge funzioni sociali come la pet therapy, il salvataggio, l’attività di ausilio alla polizia, la guida di un cieco, ect.

Elevare il testo della norma ordinaria a legge costituzionale dovrebbe sgomberare il campo da ogni discussione, ma non sembra dirimente, alla luce del nuovo indirizzo dei giudici di merito.

7.- Non resta che il danno contrattuale, come nell’ipotesi della condotta pregiudizievole del veterinario o dell’affidatario dell’animale in una struttura per custodia e accudimento.

Ci si riferisce alla tesi secondo cui l’inserimento dell’art. 2059 c.c. è l’unica norma del codice che sancisce il risarcimento del danno non patrimoniale, all’interno della responsabilità aquiliana, mentre il mancato rinvio da parte dell’art. 1223 c.c. al disposto predetto, costituirebbe chiaro indice di una volontà del legislatore di escludere la risarcibilità del danno non patrimoniale in presenza di matrice contrattuale della responsabilità.


Ma a prescindere dalla auspicata costituzionalizzazione della tutela dei sentimenti verso gli animali di affezione, ben può individuarsi la prestazione oggetto della obbligazione come corrispondente ad un interesse non patrimoniale del contraente, secondo quanto si ricava dall’art. 1174: “la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore” (Trib. Rovereto cit.; cfr.

Trib. Roma 13.07.2005 in Altalex).

Ne segue che può essere sanzionato qualsiasi inadempimento contrattuale che abbia per oggetto una prestazione a favore dell’animale dello stipulante, anche sotto il profilo del danno non patrimoniale costituzionalmente orientato, senza necessità che il comportamento costituisca reato.

Lasciata alla legislazione ordinaria la tutela degli altri animali senzienti, in via di interpretazione sistematica possono dirsi soddisfatte nell’ambito dell’ordinamento giuridico le istanze affettive umane per la perdita, da responsabilità contrattuale o extracontrattuale, degli animali domestici e comunque riconosciuti come d’affezione, senza por mano alla pur significativa ed auspicata costituzionalizzazione (ad esempio con la formula della legge n. 281/1991).

Con ciò non escludo che qualche “ruvido” giudice, senza il sostegno della legge fondamentale, possa invocare il limite dell’art. 1322 secondo comma c.c.



“But I don’t want to go among mad people,” said Alice.
“Oh you can’t help that,” said the cat.
“We’re all mad here. I’m mad. You’re mad.”
“How do you know I’m mad?” asked Alice.
“You must be,” said the cat, “or you wouldn’t have come.”

Alice’s Adventures in Wonderland, Lewis Carroll

8.- E’ doveroso dare atto che le arti e la letteratura sono state molto più precoci del diritto nel riconoscimento di questi valori. Negli animali si sono incarnate le virtù e i caratteri umani, fino a divenirne simboli: dalla fedeltà del cane Argo ai misteri del gatto del Cheshire di Lewis Carroll, il gatto che compare e scompare improvvisamente, fuggitivo come le donne, non a caso amanti delle fusa.

Ma un tassello è rimasto da mettere a posto nella geografia normativa de-

⁷ Il Giudice Monocratico che ha deciso è la Dott.ssa Simona Caterbi, già applicata per breve tempo al Tribunale di Parma.

⁸ Sul punto F. Galgano in “Contratto e Impresa” 1991, 2, 461 e segg. secondo cui esiste un rapporto di continuità fra giudizio secondo diritto e giudizio equitativo. Infatti “la sentenza di equità contiene necessariamente dei riferimenti, espliciti, od impliciti alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla valutazione giuridica delle loro conseguenze; in tal caso giudizi di diritto costituiscono le fondamentali premesse logiche della finale decisione di equità” Cass. 13.11.1973 n. 3001. Per P. Calamandrei “l’equità è considerata, piuttosto che come potere di creare diritto, come potere di adattare il diritto già esistente alle speciali esigenze del caso singolo, nello spirito della codificazione vigente” (Opere giuridiche, 4, Napoli, 1968, pag. 92).

gli animali domestici.

Nell'art. 514 c.p.c. non rientra tra le cose mobili assolutamente impignorabili l'animale domestico.

Il pignoramento non può recidere un sentimento. L'Ufficiale Giudiziario non è un accalappiacani. Da qui la petizione rivolta al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Ambiente per non considerare più gli animali domestici come semplice oggetto e per vietarne il pignoramento e il sequestro.

La petizione si sottoscrive con il tweet #GIULEZAMPE.



Il Parma dalla amministrazione straordinaria al fallimento.

I due crack che hanno colpito il Parma A.C. prima e il Parma F.C. poi, a distanza di 12 anni, hanno origine diversa ed effetti altrettanto diversi.

Il primo nasceva da una esplosione esogena, di proporzioni mondiali (Parmalat), riverberatasi sul club controllato.

L'amministrazione straordinaria è stata il paracadute che ha attutito l'impatto, la natura della A.S., non omogenea alla procedura fallimentare, ha consentito di conservare la categoria. Il tessuto sportivo venne leso, ma rimase abbastanza integro.

Nel caso odierno si tratta di una vera implosione all'interno del mondo del calcio, gli stessi reati addebitati in tema di distrazioni denunciavano un andamento opposto di flussi. Allora la caduta degli dei, oggi la *débaclé* di mestieranti.

Accade così quando l'indebitamento, oggi al massimo della tensione in molte società di calcio, le fa precipitare nella illiquidità irrevocabile se la proprietà non immette danaro fresco. Da qui il rischio di vendita *nummo uno* a strani soggetti.

Ci si è chiesto come sia potuto accadere con tutti i controlli previsti dal codice civile per le società per azioni e dalla vigilanza sportiva, dalla Covicos fin su alla dirigenza nazionale, alla quale riserve e avvertimenti dovevano pervenire.

Quando ho commentato la decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva (Cronache 2014 n.3, pag. 56 ss.) ho concluso che essa era immune da censure, ed anzi sofferta: ma quella era solo una scheggia, la punta di iceberg della situazione societaria. Tanto da lasciare margini alla commedia del tradimento.

Il mondo dirigenziale sportivo sembra rimasto fermo alle origini (Coni, ect), quelle dei salti nei cerchi di fuoco, come se mai ci fosse stato un dopoguerra. Riecheggiano i nomi delle imprese africane: Macallé.

Ciò considerato, mi pare che il decreto legge n. 220/2003 sull'ordinamento sportivo dovrà essere rivisto. La vigilanza economico finanziaria sui club non potrà che essere di competenza di una Autorità terza, a prezzo di una compressione dell'autonomia sportiva, finora rivelatasi largamente inadeguata.

E' nello spirito dello stesso articolo 1 comma 2 che, nel riconoscere l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, fa "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica...". La tutela da inquinamenti extra sportivi è interesse dello Stato.

Giacomo Voltattorni

